Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 13 febbraio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **801.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Filologia latina;
Grammatica greca;
Grammatica latina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. 802.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1109, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 7, 8 ed 11, relativi alla composizione del consiglio di amministrazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Art. 7. — Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;

b) del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) dell'intendente di finanza;

d) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) di tre professori, eletti dal consiglio direttivo fra i suoi componenti;

f) di un delegato di ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.000;

g) di un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'Istituto;

h) di due membri nominati, su terne proposte dal C.N.E.L., dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori;

i) di un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministro per la pubblica istruzione di intesa col Ministero per la ricerca scientifica;

l) di due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati;

m) di un rappresentante del personale non insegnante;

n) di tre rappresentanti degli studenti.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene il dirigente tecnico con voto consultivo.

Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo dell'Istituto. I membri di diritto del consiglio di amministrazione durano in carica per un triennio accademico e possono essere riconfermati, gli altri membri durano in carica un triennio sempreché continuino a far parte degli organi che li hanno designati e si verifichino le condizioni previste dalla lettera *e*) ed anch'essi possono essere riconfermati.

Art. 8. — Il consiglio direttivo si compone:

a) del direttore che lo presiede;

b) dei professori incaricati presso l'Istituto di educazione fisica che siano professori universitari di ruolo;

c) di professori incaricati d'insegnamento da almeno un triennio presso l'Istituto superiore di educazione fisica eletti a maggioranza assoluta dal consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera *b*); tali membri, sempreché insegnanti presso l'Istituto stesso durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.

Alle riunioni del consiglio direttivo, interviene il dirigente tecnico dell'Istituto.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'Istituto.

Art. 11. — Il consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto ed è convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede. Alle adunanze del consiglio dei professori può intervenire una rappresentanza di cinque studenti, i quali hanno diritto di parola e di proposta sulle materie che ritengano di interesse degli studenti stessi.

L'art. 20, relative alle norme di esami, è modificato nel senso che il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che non ha superato almeno tre esami sia per essere stato respinto sia per non essersi presentato agli esami stessi, degli insegnamenti tecnico-addestrativi compresi nelle voci 3) e 4) del gruppo *B* dell'art. 19 dello statuto, non è ammesso all'iscrizione all'anno successivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. 803.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 26 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 153 sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in problemi tecnico-economici dell'agricoltura sarda presso la facoltà di agraria:

Art. 154. — Presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari è istituita la scuola di specializzazione in problemi tecnico-economici dell'agricoltura sarda.

Art. 155. — Gli oneri finanziari necessari per il funzionamento della scuola sono a carico della regione autonoma della Sardegna (piano di intervento delle zone interne a prevalente economia pastorale. Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, art. 103).

Art. 156. — La scuola di specializzazione è articolata in due corsi di studio biennali: uno denominato « Corso di specializzazione tecnico-economica per le produzioni vegetali in Sardegna »; l'altro denominato « Corso di specializzazione tecnico-economica per le produzioni animali in Sardegna ».

Art. 157. — Gli insegnamenti possono includere cicli di lezioni svolti da altri docenti.

I docenti sono nominati dal rettore, su proposta della facoltà di agraria, la quale, una volta costituito il consiglio della scuola, di cui all'art. 158, sente le proposte di questo.

Art. 158. — La scuola di specializzazione è retta da un consiglio costituito da sette professori ufficiali della facoltà di agraria che hanno i rapporti di insegnamento con la scuola.

Nell'ambito del consiglio della scuola sono nominati dal rettore, su designazione del consiglio stesso, il direttore della scuola ed i direttori dei singoli corsi.

I membri del consiglio ed i direttori durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Art. 159. — La retribuzione ai docenti, ai direttori di corso, al direttore della scuola sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del consiglio della scuola.

Art. 160. — L'Università di Sassari amministra la scuola tramite il proprio consiglio di amministrazione. Essa altresì provvede al funzionamento della scuola con i propri servizi di segreteria, economato e cassa, ai locali occorrenti al personale subalterno.

Art. 161. — Sono ammessi alla scuola, per frequentare uno dei due corsi, i laureati in scienze agrarie. Il consiglio della scuola determina anno per anno un numero massimo di iscritti al 1° anno di ciascun corso. Qualunque sia il numero delle domande il consiglio della scuola fa sostenere un concorso per titoli e per esami scritti e orali, il cui esito vale anche per l'attribuzione di borse di studio. Nell'assegnazione dei posti, date le finalità della scuola e la fonte di finanziamento, si dà la precedenza ai laureati residenti in Sardegna.

Art. 162. — Gli insegnamenti della scuola sono:

A) Corso di specializzazione tecnico-economica per le produzioni vegetali in Sardegna.

1° *Anno*:

a) Fattori della produzione vegetale e della sua trasformazione e conservazione (1°);

b) Tecniche delle colture arboree da frutto in Sardegna;

c) Difesa fitosanitaria;

d) Metodica statistica e fonti statistico-agrarie;

e) Economia e strumentazioni tecnico-economiche e procedurali delle trasformazioni fondiarie nel quadro regionale, nazionale e comunitario;

f) Teoria dei prezzi e forme di mercato;

g) Analisi e programmazione aziendale in agricoltura;

h) Lingua inglese (1°).

2° *Anno*:

i) Fattori della produzione vegetale e della sua trasformazione e conservazione (2°);

l) Tecniche della viticoltura e della agrumicoltura;

m) Tecniche delle colture cerealicole;

n) Tecniche delle colture ortive e protette;

o) Economia e previsioni di mercato dei prodotti agricoli con particolare riguardo alle produzioni vegetali;

p) Teoria e pratica della pianificazione territoriale in agricoltura;

q) Lingua inglese (2°).

B) Corso di specializzazione tecnico-economica per le produzioni animali in Sardegna.

1° *Anno*:

a) Miglioramento ed alimentazione degli animali in produzione zootecnica;

b) Tecnologia degli allevamenti e delle produzioni animali (1°);

c) Tecniche della produzione foraggera;

d) Metodica statistica e fonti statistiche agrarie;

e) Economia e strumentazioni tecnico-economiche e procedurali delle trasformazioni fondiarie nel quadro regionale, nazionale e comunitario;

f) Teoria dei prezzi e forme di mercato;

g) Analisi e programmazione aziendale in agricoltura;

h) Lingua inglese (1°).

2° *Anno*:

i) Tecnologia degli allevamenti e delle produzioni animali (2°);

l) Trasformazioni e conservazione delle produzioni animali;

m) Difesa sanitaria degli allevamenti;

n) Edilizia ed impianti zootecnici;

o) Economia e previsioni di mercato dei prodotti agricoli con particolare riguardo alle produzioni animali;

p) Teoria e pratica della pianificazione territoriale in agricoltura;

q) Lingua inglese (2°).

Art. 163. — L'allievo non potrà essere ammesso al secondo anno di ciascuno dei due corsi se non avrà superato tutti gli esami prescritti dal regolamento per tale ammissione.

Art. 164. — Gli esami saranno compiuti in due sessioni: primaverile ed autunnale. La prova fallita nella prima sessione potrà essere ripetuta in quella successiva.

Art. 165. — Superati gli esami, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame finale di diploma il quale consisterà:

a) in due prove scritte, una in materie tecniche e l'altra in materie economiche;

b) in un esame orale consistente in un colloquio su due argomenti nelle suddette materie, scelti dalla commissione, per la preparazione dei quali saranno concesse al candidato 48 ore di tempo.

Art. 166. — Le commissioni d'esame saranno composte da tre professori; quelle di diploma da almeno cinque professori. Negli esami speciali e di diploma, ciascun commissario dispone di dieci punti ed il voto sarà composto dalla somma di questi.

Il candidato avrà superato l'esame quando avrà riportato almeno sei decimi dei voti.

Art. 167. — Un regolamento, proposto dalla facoltà di agraria e approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, stabilisce gli esami necessari per il passaggio dal 1° al 2° anno di ciascun corso, e quanto altro concerne l'organizzazione ed il funzionamento della scuola.

Art. 168. — Le tasse e sopratasse per la scuola di specializzazione in problemi tecnico-economici dell'agricoltura sarda sono stabilite nella misura seguente:

tassa di immatricolazione	L.	6.000
tassa annuale d'iscrizione	»	50.000
tassa di diploma	»	6.000
sopratassa annuale per esame di profitto	»	7.000
sopratassa di diploma	»	3.000
tassa annuale fuoricorso	»	13.580
sopratassa per ripetizione di esame di profitto	»	500
sopratassa per ripetizione esame di diploma	»	1.000
contributi di laboratorio	»	5.000
contributi di opere assistenziali e sportive	»	1.000
contributi stampati	L.	2.000
contributi riscaldamento	»	5.000
contributi assicurazione	»	580
costo del libretto	»	1.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **804**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento di « Tisiologia » muta denominazione in quella di « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

Art. 74 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia l'istituto di tisiologia muta denominazione in quella di « Istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1974, n. **805.**

Autorizzazione agli Automobile clubs d'Italia e di Brescia ad acquistare un immobile.

N. 805. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, gli Automobile clubs di Italia e di Brescia vengono autorizzati ad acquistare rispettivamente per il 60 % ed il 40 % un immobile dal sig. Severino Stabiumi, sito in Brescia, « Condominio XXV Aprile », ed individuato alla partita 7848 del nuovo catasto edilizio urbano con i mappali 2732/105, via Bruni cat. C/2 CL. 10-RL. 11076 e 2732/51, via XXV Aprile, 18 P.S. cat. A/10 CL. 3-RL. 5680, per il prezzo di L. 50.000.000, da adibire a sede sociale ed a sede dei servizi delegati.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974, n. **806.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad accettare un legato.

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in cinque appezzamenti di terreno della superficie complessiva di ha 30 e ca 90, posti in località Castelli del comune di Gattinara (Vercelli), descritti in catasto al foglio 16, mappali 93, 127, 128, 155 e 548 (quest'ultimo parzialmente sovrastato da un fabbricato da accertare all'urbano, iscritto alla partita 10285, foglio 16, mappale 566), disposto dal sig. Carlo Verdoia con testamento olografo pubblicato in data 25 marzo 1969, per atto notar Aladino Belsito di Gattinara (Vercelli), n. 16361 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1974, n. **807.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad accettare un legato.

N. 807. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad accettare, rispettandone le condizioni, il legato, consistente nella nuda proprietà di una villetta a tre piani con giardino e di un appartamento situati in Arenzano (Genova), viale Manni numeri 29 e 41, del valore complessivo di L. 51.000.000, disposto dalla sig.na Angela Di Benedetto con testamento olografo pubblicato, in data 8 gennaio 1970, per atto avv. Remigio Fiumara, notaio in Roma, n. 3590 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1974, n. **808.**

Estinzione delle fondazioni « Borsa di studio Mamma » e « Malvezzi de' Medici ».

N. 808. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le fondazioni « Borsa di studio Mamma » e « Malvezzi de' Medici » vengono dichiarate estinte. I relativi beni vengono devoluti, nell'ordine, a favore dell'istituto « Andrea Doria » per l'assistenza ai figli dei marinai caduti nell'adempimento del dovere e della fondazione « Colonnello Giorgio Gervasoni », autorizzati ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1974, n. **809.**

Modificazione allo statuto del « Gruppo decorati Ordine militare d'Italia », in Roma.

N. 809. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto del « Gruppo decorati Ordine militare d'Italia », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, n. 1124.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 92

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 15 aprile 1972, relativo alla concessione di un contributo straordinario al comune di Potenza per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1972, con il quale il comune di Potenza è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 3.

L'art. 5 del decreto interministeriale 15 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1972, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Potenza decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Potenza decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 159

(508)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 9 novembre 1973, relativo alla concessione di un contributo al comune di Santadi per il restauro e l'ampliamento dell'edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, con il quale il comune di Santadi è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il restauro e l'ampliamento dell'edificio destinato a sede della pretura ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per il restauro e l'ampliamento dello edificio giudiziario di Santadi decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per il restauro e l'ampliamento dell'edificio giudiziario di Santadi decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 152

(450)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 3 agosto 1959, relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera compresa nell'ambito dei comuni di Deiva, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al mare, Vernazza, Riomaggiore, La Spezia e Portovenere.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 14 agosto 1959, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la fascia costiera compresa nell'ambito dei comuni di Deiva, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al mare, Vernazza, Riomaggiore, La Spezia e Portovenere;

Considerato che per le zone di Acquasanta, Fabbiano, Rebocco, Fossitermi, Valdellora e Felettino della fascia costiera site nell'ambito del territorio comunale

di La Spezia, sono venute a mancare le esigenze che avevano determinato l'imposizione del vincolo di bellezze di insieme;

Vista l'istanza del comune di La Spezia;

Ravvisata pertanto l'opportunità di procedere, in base all'art. 14 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, alla restrizione del vincolo sopracitato;

Considerato che la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di La Spezia, nell'adunanza del 26 ottobre 1971, ha deliberato di restringere la superficie vincolata con il decreto ministeriale 3 agosto 1959, stralciando dalla stessa le suddette zone di Acquasanta, Fabbiano, Pagazzano, Rebocco, Fossitermi, Valdellora e Felettino;

Decreta:

Il vincolo imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 3 agosto 1959, è parzialmente revocato nel senso che da detto vincolo sono escluse le zone di Acquasanta, Fabbiano, Pagazzano, Rebocco, Fossitermi, Valdellora e Felettino, tutte site nell'ambito del territorio comunale di La Spezia.

Le zone per le quali il vincolo è revocato, sono così delimitate:

zona Acquasanta, compresa nel seguente perimetro:

piazza P. Faggioni, via Montale, innesto con via della Serra, via della Serra fino al torrente Caporacca, il torrente Caporacca in senso ascendente per un tratto di 70 metri, da qui il compluvio del terreno sino a quota 65 cioè al limite della fascia di rispetto di metri 40 (quaranta) a valle della via Litoranea, sino al fosso della Lizza, fosso della Lizza via delle Bracelle, innesto con viale Fieschi, viale Fieschi fino a metri 40 oltre l'attraversamento del torrente Caporacca, stradetta senza nome via della Storta e piazza P. Faggioni;

zona Fabbiano, Pagazzano, Rebocco compresa nel seguente perimetro:

dall'innesto di viale Alpi con via Genova, lungo via Genova verso nord, fino alla via Viano, si segue la stessa verso est fino al ponte sul canale Borzonasca. Prosegue lungo il canale per circa 260 metri fino alla curva di livello quota 50 segue la stessa verso ponente fino all'incrocio con la via Viano, sale lungo la stessa fino alla curva di livello quota 70, prosegue verso ovest lungo detta quota, attraversa le località Galere, Guarsedo e Negrao, per giungere all'incrocio con la via privata che da via della Guercia porta alla casa Toracca. Di qui segue la strada privata per 10 metri, via della Guercia per altri 10 metri, e prosegue poi sempre verso ovest per la curva di livello quota 80 fino all'impluvio scendendo lungo lo stesso fino alla curva di livello quota 70, segue la curva di livello quota 70 una mulattiera per 40 metri e di nuovo la curva di livello quota 70 fino alla via Genova.

La via Genova con il suo bordo lato monte è il nuovo limite e di qui per la curva di livello quota 70 sino a raggiungere la salita Casabianca. Segue il tratto discendente della salita Casabianca, taglia per una traversa senza nome per incontrare e seguire la curva di livello quota 50.

Oltrepassata la scalinata Maggiano per metri 80, sempre sulla curva di livello quota 50, in presenza di una cava si prosegue e si passa per la curva di livello quota 70 per seguirla ed aggirare la località Grotta della Madonna, Proffiano, Ligurziano sino alla località Costa di Murlo. Qui giunti si lascia la curva di livello quota 70 si segue la scalinata senza nome sino alla via di Murlo per seguire poi la curva di livello quota 80 che include la zona Marchesina, passa per il torrente prosegue per via F. Filzi e continua a ponente, con una retta che lambisce il lato sud-ovest della casa sita al n.c. 315 fino ad intersecare la curva di livello quota 150, lungo detta curva arriva fino all'altezza della strada vicinale delle Fornaci che segue fino al tornante, per inserirsi poi con una retta alla via F. Filzi, scende lungo detta via verso il centro abitato fino alla via Bellavista, segue la stessa via fino all'incrocio con la via Sant'Andrea. Di qui segue la via Sant'Andrea bordo lato valle, supera la curva al di sopra della località Buggi e percorsi 50 metri segue la vecchia via Sant'Andrea e prende poi la mulattiera che discende ai Buggi sino alla curva di livello quota 60.

La curva di livello quota 60 costituisce il limite della zona da svincolare sino a quando detta curva si immette alla via dell'Olmo seguendo il muro di recinzione della prima casa lato Fabbiano, scende lungo la via dell'Olmo fino alla via delle Cave e da qui intersecando ad angolo retto la strada litoranea e il viale Fieschi giunge fino al muro dell'arsenale. Il limite corre lungo il muro dell'arsenale verso nord sino all'innesto della via dei Pioppi, da qui lungo la stessa via lungo il muro di recinzione del campo sportivo e del galoppatoio sino alla via XV Giugno 1918.

Il limite passa per la via XV Giugno 1918 segue la via Baracchini e il bordo del canale Lagora a fianco della via N. Sauro sino al punto EIRA n. 29, da qui segue la via dei Tigli lungo il torrente Colombaro e la via Monfalcone.

Qui giunti la delimitazione passa a sud degli edifici posti sulla via Rossetti fino alla galleria ferroviaria per seguire poi il bordo lato monte del viale Alpi anche per il tratto in progetto, e verso nord ed est fino all'innesto della detta via a via Genova punto di partenza;

zona Fossitermi, compresa in un perimetro che partendo dalla via Fiume in prossimità del punto EIRA n. 3 raggiunge e segue la via E. Bione verso est per tutta la sua lunghezza, da qui raggiunge la quota 21,80 e prosegue per la scalinata Toscanini fino a raggiungere la via Puccini. Dalla via Puccini scende lungo la stessa fino alla via di Birano la segue fino all'allacciamento con la via dei Colli fino alla piazza E. Ferro, cammina lungo la via P. L. da Palestrina fino al suo innesto in via Fiume e da qui fino a ritornare al punto EIRA di partenza;

zona Valdellora e Felettino, compresa in un perimetro che partendo dal limite esistente che corre lungo la ferrovia Genova-La Spezia nel tratto compreso tra la galleria ferroviaria in località Valdellora sino ad arrivare verso levante al passaggio sul canale Dorgia. Dal detto canale segue ancora il vecchio limite in senso sud-nord sino ad attraversare il canale Dorgia in prossimità dell'innesto della via Marconi con la via Buonviaggio.

Il bordo a valle della via Marconi delimita la zona sino all'incrocio di detta via con la mulattiera che conduce alla via dei Pilastri. Il limite della zona da svincolare segue la detta mulattiera e a circa 40 metri dal

suo termine piega per una scalinata senza nome per poi passare a nord dei 5 edifici esistenti e seguire la livelletta di quota 75.

Quando questa livelletta interseca di nuovo la via dei Pilastri il limite di zona da svincolare prosegue verso ponente lungo la livelletta di quota 70 fino ad un compluvio lungo il quale scende ad un sentiero, alla recinzione dell'ospedale, e poi lungo la strada di circonvallazione dello stesso ospedale fino alla via del Forno e lungo la stessa al suo innesto con la strada del Buonviaggio.

Dalla via Buonviaggio subito dopo il ponte e verso ponente segue la linea retta fino ad un sentiero che corre parallelo alla stessa via Buonviaggio e poi salendo ad angolo retto porta alla curva di livello quota 30. Da qui prosegue sulla detta curva di livello fino ad un canale di compluvio che passando a fianco dell'edificio n. 94 di via Montepertico, conduce al sentiero che innesta verso ponente alla stessa via Montepertico, sulla quale prosegue sul bordo a monte fino a raggiungere e seguire il sentiero.

Da qui scende per 40 metri, segue la strada privata senza nome fino al cancello della villa monumentale segue la recinzione di questa a monte passa alle spalle del fabbricato posto dietro la villa e si immette nella mulattiera senza nome ad ovest di dette costruzioni. Segue per breve tratto la mulattiera e per la curva di livello a quota 40 si porta al muro di recinzione della raffineria.

Poi il limite prosegue per la mulattiera che si distacca dal muro di recinzione da quota 38 per finire alla mulattiera dei Castelletti. Il limite scende verso ponente, la detta mulattiera dei Castelletti sino all'innesto della via Antoniana a quota 35,90 e di qui lungo la stessa sino all'innesto della via dei Castelletti, prosegue lungo la via omonima verso est sino all'innesto della mulattiera che si distacca da quota 67,20 prosegue per il sentiero sino a quota 70,30 per poi ridiscendere il sentiero a sud verso la via Fosso Quaresima, raggiungendolo dove inizia la mulattiera che costeggiando detto fosso rientra sulla via Antoniana in zona detta Zambarda.

Il limite segue verso est la via Antoniana per circa 60 metri, passa poi lungo la mulattiera che se ne distacca lato monte, poi passa per la livelletta quota 30, prosegue per la mulattiera passante per la quota 51,80 e termina sulla curva di livello quota 50. Dal punto di incrocio della mulattiera con la curva di livello quota 50 segue un sentiero che girando ad angolo retto conduce alla via Antoniana.

Il lato valle della detta via costituisce il nuovo limite sino al sottopassaggio ferroviario posto all'incrocio con via Valdellora, segue il muro di recinzione allo scalo merci di Valdellora per proseguire poi con una scalinata senza nome ritorna verso est per il punto 25,12 per finire sulla curva di livello quota 30. Salendo verso nord fino alla scalinata senza nome, sale poi lungo la stessa per circa 30 metri passa per la quota 45,30 e si immette sulla via A. Volta. Segue la detta via lato monte e dal punto in cui forma una curva di 360P prosegue verso nord per una mulattiera che piega poi ad angolo retto da quota 58 portandosi alla quota 67,50.

Da questo punto, seguendo un sentiero, limite anche di coltura, prosegue fino ad intersecare la via Galvani, alle spalle dei due edifici esistenti; qui riprende la mulattiera e verso ponente sino alla quota 61,30 segue il sentiero che si distacca ad angolo retto in direzione sud sino a seguire la curva di livello quota 30.

Quando questa livelletta interseca la mulattiera che si distacca in prossimità della quota 10,80 da via Galvani, la segue in salita verso ovest sino alla via L. Aragone, di qui segue prima un sentiero poi una recinzione per giungere a quota 21,073.

Il limite della zona passa da questo punto fino all'inizio della via Valdellora prosegue per la stessa via fino al grosso capannone industriale, che da quì, per un piccolo tratto di mulattiera aggira detto edificio fino all'imbocco della galleria ferroviaria Genova-Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme al verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di La Spezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con le planimetrie delle zone svincolate, come previsto dall'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: URSO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Verbale n. 17

Il giorno 26 ottobre 1971 alle ore 9 si è riunita nella sala delle riunioni dell'amministrazione provinciale di La Spezia, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia, a seguito di regolare convocazione, per esaminare l'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) COMUNE DI LA SPEZIA: riduzione di aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

(*Omissis*).

Il presidente pone in discussione il secondo punto dell'ordine del giorno:

COMUNE DI LA SPEZIA: riduzione di aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Il vincolo relativo al territorio del comune di La Spezia, posto con decreto ministeriale 3 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 14 agosto 1959, viene delimitato con la seguente nuova confinazione:

ovest: dal mare lungo il confine del territorio del comune di Riomaggiore fino al monte Verrugoli, e rivive fino al monte Parodi, e dal monte Parodi sempre seguendo il confine fino a quota 244 dove si innesta la mulattiera Coste la Foce che segue fino alla Foce (via Aurelia);

nord: dalla Foce prosegue lungo la strada di Marinasco sino al bivio Durasca e la strada per Durasca sino all'incrocio con la *mulattiera Colliva Isola, prosegue per la mulattiera* a nord per la cima di monte Albano sino al monte Valeriano e da qui all'ultimo tornante della strada di Buonviaggio, segue la strada del Buonviaggio sino al santuario e di qui una fascia di 50 metri a valle della strada sino all'innesto con via Marconi, via Marconi sino all'incrocio con la mulattiera che conduce alla

via dei Pilastri, segue detta mulattiera e a circa 40 metri dal suo termine piega per una scalinata senza nome per passare a nord dei cinque edifici esistenti e seguire la livelletta di quota 75. Quando questa livelletta interseca di nuovo la via dei Pilastri, prosegue lungo la livelletta di quota 70, sino al compluvio lungo il quale scende ad un sentiero e alla recinzione dell'ospedale; poi lungo la strada di circonvallazione dell'ospedale sino alla via del Forno, e lungo la stessa sino al suo innesto con la strada del Buonviaggio.

Dalla via del Buonviaggio subito dopo il ponte e verso ponente segue in linea retta fino ad un sentiero che corre parallelo alla stessa via Buonviaggio e poi salendo ad angolo retto porta alla curva di livello quota 30. Da qui prosegue sulla detta curva di livello fino ad un canale di compluvio che passando a fianco dell'edificio n. 94 di via Montepertico conduce al sentiero che si innesta verso ponente alla stessa via Montepertico, sulla quale prosegue sul bordo a monte fino a raggiungere e seguire il sentiero.

Da qui scende per 40 metri, segue la strada privata senza nome fino al cancello della villa monumentale segue la recinzione di questa a monte e passa alle spalle del fabbricato posto dietro la villa e si immette nella mulattiera senza nome ad ovest di dette costruzioni. Segue per un breve tratto la mulattiera e per la curva di livello a quota 40 si porta al muro di recinzione della raffineria. Poi il limite prosegue per la mulattiera che si distacca dal muro di recinzione da quota 38 per finire alla mulattiera dei Castelletti.

Il limite scende verso ponente, la detta mulattiera dei Castelletti fino all'innesto sulla via Antoniana a quota 35,90 e di qui lungo la stessa fino all'innesto della via dei Castelletti; prosegue lungo la via omonima ad est sino all'innesto della mulattiera che si distacca da quota 67,20 prosegue per il sentiero sino a quota 70,30 per poi ridiscendere un sentiero a sud verso la via di Fosso Quaresima, raggiungendolo dove inizia la mulattiera che costeggiando detto fosso rientra sulla via Antoniana in zona detta Zambarda.

Il limite segue verso est la via Antoniana per circa 60 metri, passa poi lungo la mulattiera che se ne distacca lato monte, poi passa per la livelletta quota 30, prosegue per la mulattiera passante per la quota 51,80 e termina sulla curva di livello quota 50. Dal punto di incrocio della mulattiera con la curva di livello quota 50 segue un sentiero che girando ad angolo retto conduce alla via Antoniana.

Il lato a valle della detta via costituisce il nuovo limite fino al sottopassaggio ferroviario posto all'incrocio con la via Valdellora, segue il muro di recinzione allo scalo merci di Valdellora per proseguire poi con una scalinata senza nome ritorna verso est, per il punto 25,12 per finire sulla curva di livello quota 30. Salendo verso nord fino alla scalinata senza nome, sale poi lungo la stessa per circa 30 metri passa per la quota 45,30 e si immette sulla via A. Volta. Segue la detta via lato monte e dal punto in cui si forma una curva di 360P prosegue verso nord per una mulattiera che piega poi ad angolo retto da quota 58 portandosi alla quota 67,50.

Da questo punto, seguendo il sentiero, limite anche di coltura, prosegue fino ad intersecare via Galvani, alle spalle dei due edifici esistenti; qui riprende la mulattiera verso ponente fino alla quota 61,30 e segue il sentiero che si distacca ad angolo retto in direzione sud fino a seguire la curva di livello quota 30.

Quando questa livelletta interseca la mulattiera che si distacca in prossimità della quota 10,80 da via Galvani, la segue in salita verso ovest sino alla via L. Aragone, di qui segue prima un sentiero poi una recinzione per giungere a quota 21,073.

Il limite della zona passa da questo punto fino all'inizio della via Valdellora prosegue per la stessa via fino al grosso capannone industriale, che da qui, per un piccolo tratto di mulattiera aggira detto edificio fino all'imbocco della galleria ferroviaria Genova-Pisa. Segue a levante il limite nord della linea ferroviaria fino a via Francesco Crispi di qui il limite segue l'acquedotto Baratta da dove prosegue per la cinta delle mura della città di La Spezia sino a Porta Genova (piazza P. Ferro) ponte ferroviario sul torrente Colombaro, via del Monfalcone. Il confine segue a sud degli edifici posti sulla via Rossetti fino alla galleria ferroviaria per seguire il Borgo, lato monte del viale delle Alpi anche per il tratto in progetto e verso il nord-est, fino all'innesto della detta via con via Genova. Segue la via Genova verso nord sino a via Viano, fino al ponte sul canale Borzonasca, proseguendo lungo il canale per circa 260 metri fino alla curva di livello quota 50 segue la stessa verso ponente fino all'incrocio con la via Viano, sale lungo la stessa fino alla curva di livello a quota 70, prosegue verso ovest lungo questa quota, attraversa le località Galere, Guarsedo e Negrao, per giungere all'incrocio con la via privata che da via della Guercia porta alla casa Toracca.

Di qui segue la strada privata per 10 metri, via della Guercia per altri 10 metri, e prosegue poi sempre verso ovest per la curva di livello quota 80 fino all'impluvio scendendo lungo lo stesso fino alla curva di livello quota 70, segue la curva di livello quota 70, una mulattiera per 40 metri e di nuovo la curva di livello quota 70 fino alla via Genova.

La via Genova con il suo bordo lato monte è il nuovo limite e di qui per la curva di livello quota 70 sino a raggiungere la salita Casabianca.

Segue il tratto discendente della salita Casabianca, taglia per una traversa senza nome per incontrare e seguire la curva di livello quota 50.

Oltrepassa la scalinata Maggiano per metri 80, sempre sulla curva di livello quota 50, in presenza di una cava si prosegue e si passa per la curva di livello quota 70 per seguirla ed aggirare la località Grotta della Madonna, Proffiano, Ligurzano sino alla località Costa di Murlo. Qui giunti si lascia la curva di livello quota 70 si segue la scalinata senza nome sino alla via di Murlo per seguire poi la curva di livello quota 80 che include la zona Marchesina, passa per il torrente prosegue per la via F. Filzi e continua a ponente, con una retta che lambisce il lato sud-ovest della casa sita al n.c. 315 fino ad intersecare la curva di livello quota 150; lungo detta curva arriva fino all'altezza della strada vicinale delle Fornaci che segue fino al torrente, per inserirsi poi con una retta alla via F. Filzi, scende lungo detta via verso il centro abitato fino alla via Bellavista, segue la stessa via fino all'incrocio con la via Sant'Andrea.

Di qui segue la via di Sant'Andrea bordo lato valle, supera la curva al di sopra della località Buggi e percorsi 50 metri segue la vecchia via Sant'Andrea e prende poi la mulattiera che discende ai Buggi sino alla curva di livello quota 60.

La curva di livello quota 60 costituisce il limite della zona fino a quando detta curva si immette alla via dell'Olmo seguendo il muro di recinzione della prima casa lato Fabbiano, scende lungo la via dell'Olmo fino alla via delle Cave intersecando ad angolo retto la strada litoranea segue il viale Nicolò Fieschi fino all'incrocio della via delle Bacelle, segue fosso della Lizza fino alla fascia di rispetto di metri 40 a valle della litoranea, segue detta fascia di rispetto fino al compluvio quota 65 segue poi detto compluvio sino al torrente Caporacca, torrente Caporacca per un tratto di metri 70, via della Serra per tutta la sua lunghezza fino all'innesto con via del Montale piazza P. Faggioni, via della Storta e viale Nicolò Fieschi;

sud: il limite prosegue sul viale Nicolò Fieschi, fino al confine col comune di Portovenere al mare; lungo il litorale marino sino al confine col comune di Riomaggiore.

(*Omissis*).

(378)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 febbraio 1959, relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Ameglia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 27 febbraio 1959, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico l'intero territorio del comune di Ameglia;

Considerato che per la zona di piano di Ameglia sulla sinistra del fiume Magra e per la zona sulla destra dello stesso fiume, tratto compreso tra la statale ed il fiume, sono venute a mancare le esigenze che avevano determinato l'imposizione del vincolo di bellezza d'insieme;

Ravvisata pertanto l'opportunità di procedere, in base all'art. 14 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, alla restrizione del vincolo sopracitato;

Vista l'istanza del comune di Ameglia;

Considerato che la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di La Spezia, nell'adunanza del 26 ottobre 1971, ha deliberato di restringere il perimetro dell'area vincolata con il decreto ministeriale 10 febbraio 1959, stralciando dalla stessa le accennate zone sulla sinistra e sulla destra del fiume Magra;

Decreta:

Il vincolo imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 10 febbraio 1959, viene modificato con la seguente delimitazione:

est: dal confine con il comune di Sarzana prosegue lungo il fosso Minale, verso ovest, fino ad incrociare la strada statale n. 432 verso nord, indi prosegue lungo la strada statale n. 432, verso nord, fino all'innesto della via Alta e piegando nuovamente verso est segue la via Alta fino all'innesto con la via Ca' del Sale. Da qui, piega ancora verso nord, segue il confine con il comune di Sarzana fino al confine con il comune di Lerici;

nord: segue lungo il confine con il comune di Lerici;

ovest: prosegue ancora lungo il confine con il comune di Lerici sino al litorale marino;

sud: prosegue lungo il litorale marino portandosi verso est e in località Bocca di Magra, sempre lungo il litorale, attraversa la foce del fiume Magra, indi continua sempre lungo il litorale marino fino al confine con il comune di Sarzana, da dove prosegue, verso nord, lungo detto confine, sino al fosso Finale, punto di partenza.

Dalla detta area vincolata, è inoltre da stralciare la zona interna del Cufaggio, delimitata dal seguente perimetro:

sud: parte dalla strada statale n. 432 prosegue verso est lungo il canale del Fondone fino all'allineamento della strada vicinale del Maruffo;

est: strada vicinale del Maruffo fino all'innesto con la strada vicinale del Guado, indi prosegue verso nord lungo la nuova strada del Maruffo fino all'innesto con la strada di Arena; da qui allineamento dall'angolo sud del mappale n. 316 del foglio 3, all'angolo nord-ovest del mappale 256, foglio 3, fino alla strada vicinale Quagliora. Detto perimetro prosegue sempre verso nord per fare così allineamento: angolo sud-ovest del mappale 144 del foglio 3, angolo nord-ovest del mappale 65, foglio 3, fino alla nuova strada carrozzabile del Camisano;

nord: percorre lungo la nuova strada carrozzabile del Camisano, verso ovest, fino all'incrocio con la strada statale n. 432;

ovest: prosegue, verso sud, lungo la strada statale n. 432, indi arriva al punto di partenza, cioè strada statale n. 432, canale del Fondone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia.

La soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Ameglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: URSO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Verbale n. 17

Il giorno 26 ottobre 1971 alle ore 9 si è riunita nella sala delle riunioni della amministrazione provinciale di La Spezia, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia, a seguito di regolare convocazione, per esaminare l'ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) COMUNE DI AMEGLIA: riduzione di aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

(*Omissis*).

Il presidente pone in discussione il terzo argomento dell'ordine del giorno:

COMUNE DI AMEGLIA: riduzione di aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

I membri della commissione discutono a lungo della questione. Il soprintendente ribadisce che la zona in contrasto si trova alle falde della collina e costituisce la cornice del centro storico per cui deve essere convenientemente tutelata, mentre il sindaco fa presente che le zone di Camisano, Isola e Padulo non possono interessare il centro storico, perchè sono staccate e non visibili da questo.

Il sindaco, per dimostrare l'inutilità del vincolo nella località cui si riferisce la soprintendenza, invita la commissione ad effettuare un sopralluogo. La commissione, ritenuto superfluo un sopralluogo e messa in votazione la proposta, delibera come segue:

1) a favore della accettazione dello svincolo della zona piano di Ameglia sulla sinistra del fiume Magra votano i signori: avv. Mori, arch. Mazzino, prof. Silvestri, dott. Da Pozzo, ing. Ferrari; mentre l'arch. Ghilardi vota favorevolmente alla permanenza del vincolo in quanto egli ritiene che non sono venuti a mancare i motivi che lo avevano determinato;

2) per quanto riguarda la zona sulla destra del fiume Magra votano a favore dello svincolo del tratto compreso tra la statale ed il fiume tutti i membri ad eccezione dell'arch. Ghilardi che vota a sfavore.

Per il tratto nord-est della strada statale che sale verso il centro antico i componenti della commissione votano così:

a favore del vincolo: l'avv. Mori, l'arch. Mazzino, il dottor Da Pozzo e l'arch. Ghilardi; l'ing. Ferrari si astiene dalla votazione, mentre il prof. Silvestri vota a favore dello svincolo.

Pertanto, il vincolo del territorio comunale di Ameglia, posto con decreto ministeriale 10 febbraio 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 27 febbraio 1959, viene modificato con la seguente delimitazione:

est: dal confine con il comune di Sarzana prosegue lungo il fosso Minale, verso ovest, fino ad incrociare la strada statale n. 432, indi prosegue lungo la strada statale n. 432, verso nord, sino all'innesto della via Alta e piegando nuovamente verso est segue la via Alta sino all'innesto con la via Ca' del Sale. Da qui, piega ancora verso nord, segue il confine con il comune di Sarzana sino al confine con il comune di Lerici;

nord: segue lungo il confine con il comune di Lerici;

ovest: prosegue ancora lungo il confine con il comune di Lerici sino al litorale marino;

sud: prosegue lungo il litorale marino portandosi verso est e in località Bocca di Magra, sempre lungo il litorale, attraversa la foce del fiume Magra, indi continua sempre lungo il litorale marino sino al confine con il comune di Sarzana e da qui prosegue, verso nord, lungo detto confine sino al fosso Minale, punto di partenza.

Inoltre dal suddetto vincolo viene stralciata la zona interna di Cufaggio delimitata dal seguente perimetro:

sud: parte della strada statale n. 432 prosegue verso est lungo il canale del Fondone sino all'allineamento alla prima curva della strada vicinale del Maruffo;

est: strada vicinale del Maruffo sino all'innesto con la strada vicinale del Guado, indi prosegue verso nord lungo la nuova strada del Maruffo sino all'innesto con la strada di Arena; da qui allineamento dall'angolo sud del mappale 316 del foglio 3, all'angolo nord-ovest del mappale 256 sempre foglio 3 sino alla strada vicinale Quagliora.

Detto perimetro prosegue sempre verso nord per fare così allineamento: angolo sud-ovest del mappale 144 del foglio 3, angolo nord-ovest del mappale 65 sempre del foglio 3, sino alla nuova strada carrozzabile del Camisano;

nord: percorre lungo la nuova strada carrozzabile del Camisano verso ovest, sino all'incrocio con la strada statale n. 432;

ovest: prosegue, verso sud, lungo la strada statale n. 432 indi arriva al punto di partenza cioè, strada statale n. 432 canale del Fondone.

(*Omissis*).

(379)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1974.

Modificazione ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Nera-Velino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7040, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Nera-Velino, come indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante dello stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, n. 644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 206 del 6 agosto 1974, con il quale, a modifica ed integrazione del precedente decreto ministeriale 14 dicembre 1954 il bacino imbrifero montano del fiume Nera-Velino è stato delimitato come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che tra i comuni della provincia di Rieti elencati all'art. 2 del sopra richiamato decreto ministeriale è compreso anche il comune di Antrodoco;

che la frazione di Borgo Velino è stata staccata dal suddetto comune e costituita in comune autonomo, come da decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 29 novembre 1957;

che, giusta la corografia annessa al citato decreto ministeriale 8 luglio 1974, n. 644, il territorio del comune di Borgo Velino risulta compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Nera-Velino;

Ritenuta, pertanto, che è da precisare che il territorio del comune di Borgo Velino (Rieti) è compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Nera-Velino;

che, in tal senso, è da integrare l'art. 2 del decreto ministeriale 8 luglio 1974, n. 644, sotto il quale sono elencati, tra l'altro, i comuni della provincia di Rieti compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Nera-Velino ai sensi del secondo e quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Decreta:

Ad integrazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 luglio 1974, n. 644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 206 del 6 agosto 1974, rimane precisato che il comune di Borgo Velino (Rieti) è compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Nera-Velino, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Roma, addì 14 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(698)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, recante norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto il proprio decreto del 23 luglio 1956, e successive modifiche, concernenti la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, previsto dall'art. 9 della citata legge n. 296 cui fa riferimento l'art. 3 della legge n. 1172;

Considerato che ai sensi della citata legge 23 marzo 1956, n. 296, debbono far parte del comitato predetto, tra gli altri membri, due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno della Direzione generale del collocamento della manodopera e l'altro della Direzione generale dei rapporti di lavoro;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al comitato predetto del prof. Danilo Guerrieri, direttore generale dei rapporti di lavoro, collocato fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 1974;

Decreta:

Il dott. Gennaro Forlenza è nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati, di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro, in sostituzione del prof. Danilo Guerrieri, collocato fuori ruolo.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(507)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1973, registrato alla corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 170, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Pordenone;

Vista la nota del 24 settembre 1974, n. 14734, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pordenone prospetta la necessità di sostituire, perché deceduto, il dott. Alfio Ragaglia, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dott. Francesco Arena, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Francesco Arena è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pordenone in sostituzione del dott. Alfio Ragaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(830)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560;

Visto il decreto interministeriale 22 maggio 1973, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta è stata integrata con altri tre componenti dei quali uno in rappresentanza del settore dei trasporti, uno per il settore del commercio con l'estero ed uno per i consumatori;

Vista la deliberazione 8 ottobre 1974, n. 321, con la quale la giunta della precitata camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha formulato motivata proposta di integrazione della giunta stessa con un componente del settore della cooperazione, e la deliberazione 12 novembre 1974, n. 345, che limita tale integrazione al settore della cooperazione agricola e di consumo;

Decreta:

Art. 1.

Oltre ai membri indicati dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560 e di quelli immessi con il decreto interministeriale 22 maggio 1974, fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta un componente rappresentante il settore della cooperazione agricola e di consumo.

Art. 2.

Alla nomina del componente indicato nell'articolo precedente sarà provveduto in base all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, numero 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Minisro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(576)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1975.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 12 giugno 1958, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è stata integrata con un membro scelto nel settore del credito ed uno nel settore della cooperazione;

Vista la deliberazione 19 novembre 1974, n. 350, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore del commercio estero, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore del commercio estero fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

Reggio Emilia, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalla legge 12 luglio 1951, n. 560 e dal decreto interministeriale 12 giugno 1958.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. **315.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(575)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1975.

Autorizzazione presso la sezione doganale di Campo di Trens - Stazione autostradale doganale di confine del Brennero, per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione, esportazione o transito attraverso il valico stradale ed autostradale del Brennero.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, relativo ai posti di confine, ai porti ed agli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 16 maggio 1974, recante il primo elenco aggiuntivo all'elenco allegato al suddetto decreto interministeriale 20 novembre 1970;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 16 maggio 1974, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbano essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti, negli aeroporti e nelle dogane interne;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 3 settembre 1974, che istituisce la sezione di Campo di Trens, dipendente dalla dogana del Brennero;

Vista la nota telegrafica n. 52/VIII del 13 gennaio 1975, con la quale il Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, in applicazione del suddetto decreto ministeriale 9 agosto 1974, ha dato disposizioni al compartimento doganale di Bolzano per l'attivazione della sezione doganale di Campo di Trens;

Viste le note n. 377/74 in data 8 luglio 1974 e numero 74/74/D/ms del 9 dicembre 1974, con le quali la società Sadobre (Stazione autostradale doganale di confine del Brennero S.p.a.), con sede in Bolzano, in attesa della realizzazione di un vero e proprio settore veterinario, ha proposto per il servizio di confine una soluzione provvisoria che consenta l'espletamento dei controlli sanitari delle carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione, esportazione o transito;

Ritenuto utile concorrere allo sforzo generale per una migliore sistemazione operativa di tutti i servizi di frontiera della zona del Brennero;

Considerata al momento accettabile, a seguito di accertamenti espletati da questo Ministero, la soluzione offerta dalla società Sadobre per quanto concerne il servizio veterinario;

Ritenuto opportuno, tuttavia, per esigenze organizzative e nelle more della costituzione nell'ambito dell'autostazione doganale del programmato settore veterinario, dare graduale attuazione alle visite sanitarie delle merci soggette a controllo veterinario;

Vista la nota ministeriale (biglietto urgente) numero 600.4/24981/14-91/2578 in data 13 luglio 1974, che disciplina la visita sanitaria nella dogana interna di Verona di determinati trasporti di prodotti di origine animale di provenienza estera introdotti attraverso il valico stradale ed autostradale del Brennero;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione in detto elenco;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata, in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso la sezione doganale di Campo di Trens - Stazione autostradale doganale di confine del Brennero, la visita sanitaria delle carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione, esportazione o transito attraverso il valico del Brennero (stradale ed autostradale), fatta eccezione per le merci in importazione destinate nei comuni dell'Alta Valle Isarco, che potranno essere controllate nell'attuale posto veterinario di confine sito sulla strada statale n. 12.

Restano invariate le norme disciplinanti la visita sanitaria nella dogana interna di Verona di determinati trasporti di prodotti di origine animale di provenienza estera introdotti attraverso il valico stradale ed autostradale del Brennero.

Art. 2.

In conformità di quanto stabilito all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1974 citato in premessa, la visita sanitaria di cui all'art. 1 del presente decreto è eseguita dal personale dell'ufficio veterinario di confine di Fortezza.

La società Sadobre (Stazione autostradale doganale di confine del Brennero S.p.a.) metterà a disposizione del personale stesso soddisfacenti locali e quant'altro sia reputato utile ed indispensabile per consentire lo espletamento dei controlli veterinari di frontiera.

I tempi tecnici che la società Sadobre vorrà stabilire per la migliore correntezza del traffico degli automezzi nell'ambito della stazione doganale non potranno influire negativamente sulla esecuzione dei controlli di pertinenza del servizio veterinario.

Art. 3.

Resta fermo l'obbligo della visita sanitaria, al valico stradale del Brennero (strada statale n. 12), degli animali al seguito di circhi equestri, degli equini, in temporanea importazione o esportazione o in transito, destinati alle manifestazioni ippico-sportive, nonché di eventuali altre categorie di animali che potranno essere stabilite dal Ministero della sanità.

La visita sanitaria dei predetti animali in uscita dal territorio nazionale potrà tuttavia essere eseguita nell'ambito della stazione autostradale doganale di Campo di Trens.

Art. 4.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(985)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1975.

Determinazione del contributo capitario per l'anno 1974 per l'assistenza malattia ai coloni e mezzadri pensionati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri e dei rispettivi concedenti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni e mezzadri;

Considerata la necessità di provvedere al finanziamento per l'anno 1974 dell'assistenza di malattia ai pensionati delle categorie predette;

Ritenuto che non sono ancora noti i dati definitivi relativi al costo delle prestazioni erogate nell'anno 1973, sulla cui base, ai sensi del citato art. 2 lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, deve essere determinata la misura del contributo capitario per l'anno 1974;

Decreta:

Per l'anno 1974 il contributo dovuto dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), n. 2, della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito, in via provvisoria, nella misura di L. 16 per ogni giornata accertata per i coloni e mezzadri ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, salvo conguaglio con la misura definitiva del contributo stesso che sarà stabilita sulla base del costo effettivo delle prestazioni erogate nell'anno 1973.

Roma, addì 3 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(982)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, in S. Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), con effetto dall'11 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(983)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma, con effetto dal 18 aprile 1973.

Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1974, 7 febbraio 1974, 31 maggio 1974, 16 luglio 1974 e 9 novembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1018)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Rowena Adelaide Vining, console di Gran Bretagna a Firenze.

(702)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Patricia Ann Haigh, vice console degli U.S.A. a Genova.

(703)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Daniel Eduardo Elicabe, console aggiunto dell'Argentina a Genova.

(704)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guillermo Alejandro Cash, console generale dell'Argentina a Genova.

(705)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jesus Fernando Zacarias Taboada, console dell'Argentina a Messina.

(706)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Elio Lorusso, console onorario del Brasile a Venezia.

(707)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Donna, console onorario della Bolivia a Torino.

(708)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Keith Stephenson Butler, console generale di Gran Bretagna a Napoli.

(709)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Annullamento di decreto presidenziale di dispensa dall'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1975, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 389, è annullato il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1969, con il quale il notaio Spitaleri Scipione, esercente in Adrano, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio a sua domanda.

(1028)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1975, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 124, è stato dichiarato nullo il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal dottore Salvatore Barba, avverso la mancata ammissione alle prove orali degli esami di procuratore legale.

(791)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1974, registro n. 32 Interno, foglio n. 141, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 500.000, disposto in favore dell'ente dal sig. Lorenzo Carlo Litta Modignani.

(994)

Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, la provincia di Forlì viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.596.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(626/M)

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1975, il comune di Palazzo San Gervasio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 286.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(576/M)

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 350.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(577/M)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Naro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 290.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(578/M)

Autorizzazione al comune di Cammarata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Cammarata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 310.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(579/M)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Castrofilippo (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(580/M)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1975, il comune di Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(581/M)

Autorizzazione al comune di Acquedolci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di Acquedolci (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(582/M)

Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1975, il comune di San Biagio Platani (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(583/M)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1975, il comune di Balestrate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(584/M)

Autorizzazione al comune di Santa Flavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1975, il comune di Santa Flavia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(585/M)

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1975, il comune di Baucina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(586/M)

Autorizzazione al comune di Villabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1975, il comune di Villabate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(587/M)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Jato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1975, il comune di San Giuseppe Jato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(588/M)

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1975, il comune di Godrano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(589/M)

Autorizzazione al comune di Caccamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1975, il comune di Caccamo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(590/M)

Autorizzazione al comune di Vicari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1975, il comune di Vicari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(591/M)

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1975, il comune di Francofonte (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 670.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(592/M)

Autorizzazione al comune di Buccheri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1975, il comune di Buccheri (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(593/M)

Autorizzazione al comune di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1975, il comune di Sortino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 335.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(594/M)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1975, il comune di Toano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.277.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(595/M)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1975, il comune di Boretto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(596/M)

Autorizzazione al comune di Grezzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1975, il comune di Grezzago (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.657.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(597/M)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1975, il comune di Santa Cristina Gela (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(598/M)

Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1975, il comune di Caltavuturo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(599/M)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1975, il comune di Ciminna (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(600/M)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Venosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 586.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(601/M)

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Monteroni di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(602/M)

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Cisternino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 321.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(603/M)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Noicattaro (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 285.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(604/M)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Conversano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 578.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(605/M)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Adelfia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 392.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(606/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 534.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(607/M)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Savignano sul Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(608/M)

Autorizzazione al comune di Montagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Montagnana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(609/M)

Autorizzazione al comune di Taggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Taggia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(610/M)

Autorizzazione al comune di Bondeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Bondeno (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 287.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(611/M)

Autorizzazione al comune di Sansepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Sansepolcro (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(612/M)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(613/M)

Autorizzazione al comune di Piedimonte Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Piedimonte Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(614/M)

Autorizzazione al comune di Mondragone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Mondragone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 330.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(615/M)

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Casal di Principe (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(616/M)

Autorizzazione al comune di Cervinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Cervinara (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(617/M)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Tolentino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 608.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(618/M)

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Veglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 278.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(619/M)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Anagni (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(620/M)

Autorizzazione al comune di Veroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° febbraio 1975, il comune di Veroli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(621/M)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Palo del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 441.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(622/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Castel San Pietro Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(623/M)

Autorizzazione al comune di Cassano allo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Cassano allo Ionio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 578.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(624/M)

Autorizzazione al comune di Melilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Melilli (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(625/M)

Autorizzazione al comune di Scillato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1975, il comune di Scillato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(627/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 10 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	642,75	642,75	642,80	642,75	644,50	642,70	642,70	642,75	642,75	642,70
Dollaro canadese	642,30	642,30	642,30	642,30	647,70	642,20	642,10	642,30	642,30	642,30
Franco svizzero	255,42	255,42	255,10	255,42	255,40	255,40	255,40	255,42	255,42	255,40
Corona danese	114,95	114,95	115 —	114,95	114,43	114,90	114,99	114,95	114,95	114,90
Corona norvegese	126,80	126,80	126,80	126,80	126,80	126,80	126,80	126,80	126,80	126,80
Corona svedese	160,20	160,20	160 —	160,20	150,75	160,20	160,28	160,20	160,20	160,15
Fiorino olandese	263,78	263,78	263,90	263,78	262,90	263,75	263,70	263,78	263,78	263,75
Franco belga	18,2560	18,2560	18,26	18,2560	18,24	18,25	18,2525	18,2560	18,25	18,25
Franco francese	148,30	148,30	148 —	148,30	147,98	148,30	148,30	148,95	148,30	148,30
Lira sterlina	1529,95	1529,95	1530 —	1529,95	1526,65	1529,90	1530,10	1529,95	1529,95	1529,95
Marco germanico	273,70	273,70	273 —	273,70	272,34	273,65	273,18	273,70	273,70	273,60
Scellino austriaco	38,65	38,65	38,55	38,65	38,40	38,60	38,56	38,65	38,65	38,65
Escudo portoghese	26,2650	26,2650	26,28	26,2650	26,29	26,25	26,30	26,2650	26,26	26,25
Peseta spagnola	11,40	11,40	11,43	11,40	11,45	11,40	11,41	11,40	11,40	11,40
Yen giapponese	2,1940	2,1940	2,19	2,1940	2,179	2,19	2,1925	2,1940	2,19	2,18

Media dei titoli del 10 febbraio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,100
Redimibile 3,50 % 1934	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,800
» 5 % (Ricostruzione)	91,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,325
» 5 % (Città di Trieste)	88,100
» 5 % (Beni esteri)	87,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,250
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,750
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,175
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,805
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,675
» poliennali 7 % 1978	95,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	642,725
Dollaro canadese	642,20
Franco svizzero	255,41
Corona danese	114,97
Corona norvegese	126,80
Corona svedese	160,24
Fiorino olandese	263,74
Franco belga	18,254
Franco francese	148,30
Lira sterlina	1530,025
Marco germanico	273,44
Scellino austriaco	38,605
Escudo portoghese	26,282
Peseta spagnola	11,405
Yen giapponese	2,193

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1975.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, numero 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge numero 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1975.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 700, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 22 aprile 1975 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2.400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonché delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

9 giugno 1975: ricorso per cassazione in materia civile;
11 giugno 1975: ricorso per cassazione in materia penale;
13 giugno 1975: ricorso in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Giustizia, foglio n.* 307

(1042)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a venticinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma d'esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a venticinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo presso le sedi di: Roma, Torino e Bologna.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

La data delle prove scritte nonché l'ubicazione dei locali sarà anche portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio, saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto per esso la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dello art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, sempre in competente bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare che la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una

copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nello ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titoli di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare e il certificato di cui al n. 4) dell'art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelli previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ragionieri o segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di lire 1.176.000 corrispondente al parametro 160), oltre agli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1974

p. *Il Ministro*: Pucci

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1974
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 261

Allegato 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento e attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

p. *Il Ministro*: Pucci

Allegato 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venticinque posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . . ;
3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4);
4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . di . . . . . ;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . ;
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5);
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
9) il sottoscritto chiede di sostenere le prove scritte presso la sede di . . . . . (Roma o Torino o Bologna).

Roma, lì . . . . .

Firma (6) . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . .

Eventuale numero telefonico: . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(723)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove pratiche del concorso a sei posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato

Le prove pratiche del concorso a cinque posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1973, n. 4533, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974, e successivamente elevato a sei posti con decreto ministeriale 11 marzo 1974, n. 2331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974, avranno luogo in Roma, presso il Ministero degli affari esteri nei giorni seguenti:

27-28 febbraio 1975 e 1° marzo 1975, ore 8 (prove pratiche per falegnami);

27-28 febbraio 1975, ore 8 (prove pratiche per restauratori);

1° marzo 1975, ore 10 (prove pratiche per rammendatrici);

3-4 marzo 1975, ore 8 (prove pratiche per muratori);

3 marzo 1975, ore 15, e 5 marzo 1975, ore 8 (prove pratiche per manovale specializzato);

6-7 marzo 1975, ore 8 (prove pratiche per conduttori di carrelli elettrici).

(1140)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Imperia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si è resa vacante la segreteria generale del comune di Imperia della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire il concorso per la nomina del segretario generale titolare;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per la nomina del titolare della segreteria generale del comune di Imperia della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi al suddetto concorso, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 15 marzo 1975 la domanda redatta su carta da bollo da L. 700 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data e luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, dal notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza o altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 18 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(997)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1974, n. 62.

Contributi a favore di enti locali singoli od associati per opere di costruzione, ammodernamento, potenziamento impianti pertinenti ad attività termali ed idroterapiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 1° *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Toscana, nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle attività termali ed idroterapiche, concede contributi in conto capitale a comuni, province, comunità montane, consorzi tra detti enti per opere di costruzione, ammodernamento e potenziamento relative ad impianti di proprietà degli enti stessi e da essi gestiti direttamente o tramite aziende municipalizzate ovvero da società a prevalente partecipazione di enti locali.

Art. 2.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi nei limiti del 70 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Per gli impianti relativi ad attività termali o idroterapiche ricadenti nelle zone di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, il contributo può essere elevato fino all'85 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 3.

Alla domanda per la concessione del contributo sono allegati i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione consiliare o dell'organo altrimenti competente con la quale si indicano le iniziative che si intendono realizzare, si chiede il contributo regionale, si approva il progetto di massima delle opere, il preventivo di spesa ed il piano finanziario;

b) copia del suddetto progetto di massima, del preventivo di spesa e relativo piano finanziario;

c) relazione illustrativa sulle finalità delle opere e loro specifica destinazione, evidenziando altresì ogni elemento atto a dimostrare l'interesse economico e sociale dell'iniziativa;

d) documentazione comprovante la conformità al vigente strumento urbanistico e copia della licenza edilizia;

e) dichiarazione del legale rappresentante con la quale venga specificato se e quali altre richieste di contributo ha avanzato, ai fini del divieto di cumulabilità di cui all'art. 5.

Le domande per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

Per l'anno 1974 le domande di contributo sono presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Concorrono alla determinazione della spesa riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del contributo:

l'acquisto del terreno o dell'immobile necessari alla realizzazione dell'iniziativa;

l'esecuzione delle opere murarie;

l'acquisto e l'installazione di impianti fissi interni od esterni, di attrezzature e macchinari destinati alle attività termali ed idroterapiche nonchè di attrezzature igienico-sanitarie;

l'arredamento;

la realizzazione di giardini e parchi nelle aree adibite a stabilimento termale;

gli eventuali contributi già concessi.

Art. 5.

I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso, cumulabili con altri contributi concessi, per le stesse opere, da enti pubblici.

Art. 6.

La giunta regionale propone al consiglio regionale il programma di ripartizione dei fondi disponibili, indicando altresì gli eventuali casi di inammissibilità a contributo. La pronuncia consiliare di inammissibilità a contributo e di eventuale reiezione di singole domande deve essere motivata.

Il contributo è concesso con deliberazione della giunta regionale. Tale deliberazione fissa altresì i termini entro i quali le iniziative dovranno essere portate a compimento ed autorizza la liquidazione immediata del contributo.

Art. 7.

Gli immobili al cui beneficio sono destinati i contributi regionali sono soggetti al vincolo di specifica destinazione per una durata di quindici anni dalla data di erogazione del contributo.

Il vincolo è trascritto a cura ed a spese del beneficiario presso il competente ufficio dei registri immobiliari.

La giunta regionale, su istanza motivata, può autorizzare la cancellazione del vincolo, quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità dell'originaria destinazione.

Art. 8.

La concessione del contributo può essere revocata con deliberazione della giunta regionale:

quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o nei termini indicati nella deliberazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

qualora, prima che sia trascorso il termine previsto dal precedente articolo, venga mutata la destinazione dell'immobile, senza preventiva autorizzazione della giunta regionale. In tal caso si procederà al recupero delle somme già erogate ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974, la spesa di L. 500.000.000.

La predetta spesa farà carico al cap. 31000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974 che viene istituito con la variazione di bilancio di cui all'art. 10.

L'onere derivante dalla presente legge per gli anni successivi nei limiti previsti dal primo comma, farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per gli esercizi medesimi.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

Art. 10.

E' autorizzata la seguente variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1974:

In diminuzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione V - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 500.000.000

In aumento con modifica nella descrizione:

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 4ª - Acque minerali e termali

Cap. 31000. — Contributi a favore di enti locali singoli od associati per opere di costruzione, ammodernamento, potenziamento di impianti pertinenti ad attività termali ed idroterapiche L. 500.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 ottobre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 settembre 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 ottobre 1974.

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1974, n. 63.

Norme per la concessione di assegni di mantenimento a favore di operatori socio-sanitari già diplomati dipendenti da enti locali e enti ospedalieri che intendono seguire corsi di ulteriore qualificazione in Italia o all'estero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 1° *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di poter disporre di operatori particolarmente qualificati per l'attività didattico-organizzativa inerente la formazione professionale del personale tecnico, infermieristico e sociale per le strutture ed i servizi socio-sanitari della Toscana, la Regione può concedere «assegni di mantenimento» riservati ad operatori socio-sanitari già diplomati, dipendenti da enti locali o enti ospedalieri della Regione che intendano partecipare a programmi di studio o pratiche di tirocinio o frequentare corsi indetti da scuole, istituti scientifici o di ricerca, ospedali o cliniche universitarie in Italia o all'estero, allo scopo di conseguire un'ulteriore qualificazione o l'acquisizione di tecniche o metodi particolari.

Art. 2.

Il consiglio regionale determina entro il 15 marzo di ogni anno il numero degli assegni ed il loro importo, nei limiti di cui all'art. 5 della presente legge, nonchè i criteri di erogazione dei medesimi.

L'importo dell'assegno è compensativo di una indennità giornaliera fissa e di una indennità di prima sistemazione oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla località di residenza alla località sede della scuola o del corso e viceversa.

L'indennità di prima sistemazione è commisurata per lo importo e durata a quella prevista per i dipendenti regionali trasferiti fuori sede. Nel caso che il corso si svolga all'estero detta indennità è aumentata di un importo pari al 50 %.

Art. 3.

L'importo dell'assegno è corrisposto direttamente al dipendente che sia stato posto in aspettativa senza godimento dello stipendio.

Qualora il dipendente sia stato posto in posizione di comando o in aspettativa con assegni, è disposto direttamente a suo favore la sola indennità di prima sistemazione e le spese di viaggio, mentre l'indennità giornaliera fissa viene corrisposta all'amministrazione dell'ente da cui dipende, quale contributo alle spese che l'ente medesimo sostiene.

Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, o in caso analogo, l'importo dell'assegno è corrisposto per intero all'ente di dipendenza dell'operatore quando il compenso speciale sia di importo uguale o superiore all'indennità di prima sistemazione prevista dalla presente legge. In caso contrario spetta al dipendente la differenza.

Art. 4.

La spesa afferente all'esercizio 1974, calcolata in L. 37.500.000 sarà imputata al cap. 11500 che viene istituito con la variazione al bilancio di cui al successivo art. 5 della presente legge.

Art. 5.

Lo stato di previsione della spesa - tabella 2, del bilancio della Regione per l'anno 1974 è così modificato:

Spesa in diminuzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione 2ª - *Azione ed interventi in campo sociale*

Rubrica 2ª - Educazione e propaganda igienico-sanitaria Prevenzione e profilassi

Cap. 16000. — Spese e contributi per la propaganda sanitaria e l'educazione igienica . . . L. 37.500.000

Di nuova istituzione:

Titolo I - SPESE CORRENTI

Sezione 2ª - *Azione ed interventi in campo dell'istruzione e cultura*

Rubrica 2ª - Formazione

Cap. 11500. — Fondo per la formazione professionale, riqualificazione, aggiornamento ed educazione permanente del personale dei servizi sanitario e sociale (tecnico, infermieristico e sociale) nonchè per la formazione e l'aggiornamento del relativo personale insegnante . . L. 37.500.000

Norme transitorie

Art. 6.

L'assegnazione delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge può essere disposta anche per gli operatori che abbiano partecipato alle scuole o corsi ivi indicati durante gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Il consiglio regionale determina il numero degli assegni e il loro importo, nonchè i criteri di assegnazione dei medesimi, entro due mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 7.

All'onere derivante dall'art. 6, calcolato in L. 37.500.000, sarà fatto fronte con i fondi di cui al cap. 11500 del bilancio dello esercizio 1974 (gestione residui ex cap. 46/1 del bilancio 1972).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 ottobre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 settembre 1974 e viene promulgata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 127 della Costituzione e dello art. 27 dello statuto.

(9639)

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1974, n. 64.

Agevolazioni creditorie nel campo delle strutture agricole finanziate dalla CEE, dallo Stato italiano e dalla regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *dell'8 novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare le opere, in fase di realizzazione o da iniziare, da parte di cooperative agricole e di loro consorzi o dall'ente di sviluppo che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea o di quelli degli articoli 9 e/o 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, o di quelli degli articoli 4 e 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404, o di quelli dell'art. 4 del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, convertito nella legge 1° agosto 1969, n. 476, o di quelli dell'art. 48 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, o di quelli dello art. 2-*decies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, o di quelli dello art. 11 della legge regionale n. 22 del 7 aprile 1973, per la cui esecuzione, stante le mutate condizioni di mercato, la spesa ammessa è inadeguata, la giunta regionale è autorizzata a concedere sul supero di spesa, contributi integrativi in conto interessi con le modalità previste dall'art. 16 della precitata legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la durata del mutuo fino ad un massimo di venti annualità.

Le opere ammesse al beneficio del mutuo di cui sopra sono limitate alle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti nonchè alla costruzione di stalle sociali.

Art. 2.

I contributi integrativi di cui all'articolo precedente possono essere concessi fino alla copertura dell'importo risultante dalla differenza tra la spesa sostenuta, come documentata dal conto finale, e la spesa ammessa, per le stesse opere, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dalla regione Toscana con proprio decreto di impegno e deliberazione.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso sia sulla maggiore spesa derivante da gara d'appalto in aumento per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione dei prezzi per aumenti che si siano verificati nel corso della realizzazione delle opere.

Art. 4.

Per ottenere i benefici di cui all'art. 1 gli interessati dovranno inoltrare alla giunta regionale domanda corredata dalla documentazione relativa alla revisione dei prezzi e, ove esista, da copia notarile del contratto d'appalto.

Art. 5.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi integrativi in conto interessi, con le modalità previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la durata del mutuo fino ad un massimo di venti annualità, per le opere di cui all'art. 1 già realizzate da cooperative, loro consorzi o dallo ente di sviluppo e per le quali è stato richiesto, successivamente alla data del 1° gennaio 1973, l'accertamento dell'avvenuta esecuzione: su tali opere i contributi integrativi in conto interessi saranno concessi fino ad un massimo del 60 % dell'importo dei lavori che risulterà eccedente la spesa ammessa, per le stesse opere, dal Ministero dell'agricotura e le foreste con proprio decreto di impegno.

Tale importo dovrà risultare dalle scritture contabili dello ente richiedente il quale dovrà esibire la copia autenticata di tale contabilità a corredo della domanda.

Le domande di cui al presente articolo dovranno essere presentate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le modalità di erogazione dei mutui agevolati di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito, sono regolati da apposita convenzione. Nella convenzione dovrà stabilirsi che il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente mutuante deve essere quello fissato con decreto ministeriale previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e che il contributo regionale deve corrispondere alla differenza tra il suddetto tasso e quello previsto a carico del mutuatario dalla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 16.

Art. 7.

La giunta regionale provvede alla concessione ed alla liquidazione del concorso regionale sui mutui previsti dagli articoli 1 e 5 della presente legge.

Art. 8.

Per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai sensi della presente legge, dei mutui di miglioramento fondiario, opera il fondo interbancario di garanzia previsto dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive integrazioni e modificazioni (art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910).

Art. 9.

Per la concessione dei contributi integrativi in conto di interessi di cui alla presente legge, è autorizzata per l'anno 1974 la spesa di L. 400.000.000 a carico del cap. 28050 istituito con il successivo articolo.

L'onere derivante dalla presente legge, nell'importo previsto al comma precedente per gli anni dal 1975 al 1993 farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 è introdotta la seguente variazione:

Titolo 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione IV - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica II - Agricoltura, foreste e bonifiche

In diminuzione:

Cap. 29800. — Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo (legge 16 maggio 1970, n. 261 e legge 7 agosto 1973, n. 512) . . L. 400 000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 28050. — Contributi integrativi in conto interessi per l'agevolazione creditizia nel campo delle strutture agricole cooperative finanziate con intervento pubblico . . . . L 400 000.000

Art. 11.

I fondi di cui all'art. 9, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati nell'esercizio successivo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 ottobre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 settembre ed è stata visitata dal commissario di Governo il 28 ottobre 1974.

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1974, n. **65.**

Conferimento incarichi d'insegnamento per i corsi di formazione professionale gestiti dalla Regione nell'anno 1974-75.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *dell'*8 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a conferire incarichi di insegnamento con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, per i corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione nell'anno 1974-75, nei casi in cui non si possa provvedere con il personale regionale.

Gli incarichi sono conferiti nei limiti delle esigenze poste dal piano dei corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione per l'anno formativo 1974-75, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 376 del 29 luglio 1974.

Art. 2.

Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 viene data precedenza agli insegnanti già incaricati per l'anno formativo 1973-74, secondo le graduatorie previste dalla deliberazione del consiglio regionale n. 476 del 1° ottobre 1973, ed alla condizione che gli interessati non abbiano instaurato altri rapporti di lavoro alla data del nuovo conferimento dell'incarico, cioè a decorrere dal 1° ottobre 1974.

Gli ulteriori incarichi che si rendessero necessari dopo il conferimento di quelli di cui al precedente comma, sono conferiti mediante la formazione di graduatorie e con le stesse modalità previste dalla deliberazione n. 476 del 1° ottobre 1973.

Art. 3.

Tutti gli incarichi di cui alla presente legge scadono il 30 settembre 1975.

Art. 4.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno scolastico 1974-75, la spesa di L. 620.000.000.

Alla spesa relativa all'esercizio finanziario corrente, valutata in L. 130.000.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 10800 del bilancio 1974.

La spesa relativa all'esercizio finanziario 1975, valutata in L. 490.000.000, farà carico al capitolo corrispondente al 10800 dell'anno 1974.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 31 ottobre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 settembre 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 26 ottobre 1974.

(9640)

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. **66.**

Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura - Integrazione delle disponibilità previste dalla legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, con disponibilità raccolte dal bilancio di previsione 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *novembre* 1974)

Art. 1.

Gli stanziamenti predisposti dalla legge 7 aprile 1973, n. 22, sono integrati, per l'anno finanziario 1974, con la somma di L. 6.500.000.000, da prelevare sulle disponibilità recate dal cap. 29800 del corrente anno, che viene così ripartita:

Art. 3. - Attività dimostrativa ed assistenza tecnica	L.	120.000.000
Art. 5. - Difesa fitosanitaria . . .	»	250.000.000
Art. 6. - Credito di conduzione . .	»	600.000.000
Art. 8. - Sviluppo della zootecnia .	»	350.000.000
Art. 9. - Coltivazioni arboree . . .	»	200.000.000
Art. 10. - Strutture aziendali e interaziendali (conto capitale)	»	3.600.000.000
Art. 11. - Interventi per la cooperazione (conto capitale)	»	1.250.000.000
Art. 11. - Interventi per la cooperazione (conto interessi)	»	130.000.000
	L.	6.500.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della parte spesa - tabella 2, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli da ridurre:

Titolo II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 4ª. - *Azioni ed interventi in campo economico*

Rubrica 2ª. - Agricoltura, foreste e bonifiche

Cap. 29800. — Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo (legge 16 maggio 1970, n. 281 e legge 7 agosto 1973, n. 512)	L.	6.500.000.000
Totale riduzioni . . .	L.	6.500.000.000

Capitoli da aumentare:

Titolo II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 4ª. - *Azioni ed interventi in campo economico*

Rubrica 2ª. - Agricoltura, foreste e bonifiche

Cap. 28000. — Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura: Art. 20. - Annualità 1974 del concorso sugli interessi per mutui. Interventi per la cooperazione (art. 11 legge regionale 22/73) (1974-2004)	L.	130.000.000
Totale in aumento . . .	L.	130.000.000

Capitoli di nuova istituzione:

Cap. 29250. — Contributi in conto capitale « una tantum » a favore di enti, associazioni ed organismi che perseguano fini di assistenza tecnica per lo sviluppo di programmi e di iniziative interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonché la preparazione della specializzazione professionale dei coltivatori diretti e mezzadri, singoli ed associati (art. 3 legge regionale 22/73)	L.	120.000.000
Cap. 29350. — Contributi in conto capitale in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli ed enti di sviluppo, per la difesa fito-sanitaria con particolare riguardo alle colture viticole, olivicole ed ortofrutticole (art. 5 legge regionale 22/73)	»	250.000.000
Cap. 29450. — Contributi in conto interessi su prestiti da conduzione a favore di imprenditori agricoli, singoli ed associati e di cooperative agricole, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (art. 6 legge regionale 22/73) . .	»	600.000.000
Cap. 29460. — Contributi in conto capitale diretti ad incoraggiare il miglioramento ed il potenziamento delle attività zootecniche, con particolare riguardo alla produzione della carne bovina e dei soggetti da destinare a questo scopo (art. 8 legge regionale 22/73)	»	350.000.000
Cap. 29550. — Contributi in conto capitale per gli scopi specifici e nei limiti di spesa previsti dall'art. 15 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore di aziende agricole ubicate in zone con specifica vocazione alle coltivazioni arboree ed in armonia con gli orientamenti dettati dalla comunità economica europea (art. 9 legge regionale 22/73)	»	200.000.000
Cap. 29650. — Contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture aziendali e interaziendali ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760; per gli scopi previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 10 legge regionale 22/73)	»	3.600.000.000
Cap. 29730. — Contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento, da parte di cooperative e loro consorzi o dell'ente di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature per la raccolta, lavorazione e trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici (art. 11 legge regionale 22/73) .	»	1.250.000.000
Totale di nuova istituzione . . .	L.	6.370.000.000

Art. 3.

In aggiunta agli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 7 aprile 1973, n. 22 e 30 novembre 1973, n. 61, è autorizzata per gli interventi di cui all'art. 11 della legge regionale 22/73, la spesa di L. 130.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 2004.

Alla spesa di cui al comma precedente sarà fatto fronte, per l'anno 1975, con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al 28000 art. 20 del 1974 e per gli anni dal 1976 al 2004 con le maggiori entrate del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento saranno portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi, per non oltre due esercizi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 novembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° ottobre 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1974.

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. 67.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 17 gennaio 1973, n. 8 e 14 novembre 1973, n. 57, concernenti il finanziamento di opere pubbliche di competenza delle province, dei comuni e loro consorzi, degli enti ospedalieri e per l'acquisizione di aree da destinare alla edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *novembre* 1974)

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Possono usufruire dei contributi di cui al comma precedente i comuni e loro consorzi che dispongano di piani di zona per l'edilizia economica e popolare, approvati secondo le vigenti disposizioni o che siano dotati di programmi costruttivi determinati ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, purché inclusi nei programmi di localizzazione degli interventi predisposti dalla Regione in attuazione dell'art. 3 della predetta legge ».

L'art. 12 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, la Regione interviene con contributi in conto capitale nella misura del 100 % della spesa riconosciuta ammissibile risultante dai programmi deliberati dal consiglio regionale ».

L'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei contributi sono presentate nei modi e nei termini stabiliti dalla giunta regionale.

La giunta propone al consiglio regionale i programmi di ripartizione dei fondi disponibili ».

L'art. 14 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Per i progetti delle opere ammesse a contributo, di competenza di province, comuni e loro consorzi, si osservano le disposizioni che, in ordine ai medesimi, le leggi statali e regionali prevedono quando esse siano eseguite senza alcun contributo a carico dello Stato o della Regione.

I progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo di competenza di enti diversi da quelli indicati nel comma precedente, debbono in ogni caso riportare l'approvazione della giunta.

Gli enti beneficiari comunicano alla Regione lo stato dei lavori entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il provvedimento della giunta di concessione dei contributi di cui alla presente legge comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere cui i contributi stessi si riferiscono, a tutti gli effetti di legge ».

L'art. 15 della legge 17 gennaio 1973, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Per le opere che le province, i comuni e i loro consorzi realizzano con il contributo della Regione in conto capitale, la giunta provvede alla concessione ed all'accreditamento dell'intero ammontare del contributo regionale a favore dell'ente interessato non appena approvati i programmi di ripartizione dei fondi disponibili da parte del consiglio.

Per le opere che vengono attuate da enti diversi da quelli sopraindicati il provvedimento di concessione e di accreditamento del contributo regionale viene emesso contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse da parte della giunta regionale.

I contributi concessi in annualità sono erogati direttamente agli enti interessati a decorrere dall'impegno di spesa della prima annualità da assumersi sulla base del progetto approvato quando gli enti stessi facciano fronte alla spesa con mezzi propri ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Alla concessione ed alla erogazione dei contributi concernenti l'acquisto delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge nonché la formazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 2, provvede la giunta nei modi e nei termini di cui al primo comma.

I fondi sono depositati su appositi conti correnti a disposizione degli enti interessati presso i relativi tesorieri al tasso d'interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria.

Gli enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito dei fondi di cui al comma precedente provvede ai pagamenti su ordini emessi dall'ente competente, il quale cura annualmente il deposito degli interessi, maturati sulle giacenze, in conto entrata della Regione ».

Il secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 14 novembre 1973, n. 57, è sostituito dal seguente:

« Per le annualità successive agli interventi di cui alle lettere *b*), *c*), *f*) e *i*) del precedente comma saranno iscritti sugli stati di previsione della spesa della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2002 i seguenti stanziamenti:

lettera *b*)	L.	70.000.000
lettera *c*)	»	100.000.000
lettera *f*)	»	50.000.000
lettera *i*)	»	50.000.000 ».

Art. 2.

Ai fini di una programmazione coordinata degli interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse regionale e per l'assolvimento delle competenze in materia urbanistica, assetto territoriale, beni culturali e di programmazione economica, la Regione esegue indagini sui processi di utilizzazione e trasformazione del territorio e provvede alla formazione cartografica del territorio regionale.

Lo stanziamento di L. 140.000.000 di cui al cap. 25200 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 è utilizzato per le iniziative e gli interventi indicati nel comma precedente.

Per gli anni successivi sarà provveduto con apposito stanziamento di bilancio.

Art. 3.

Per le finalità di cui alla legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, nel testo modificato dall'art. 1 della presente legge, sono destinate le sottoindicate somme previste nella parte spesa del bilancio per l'anno 1974 ai capitoli che sono istituiti con la variazione di cui al successivo articolo:

a) per gli interventi di cui all'art. 4 . .	L.	70.000.000
b) per gli interventi di cui all'art. 5 . .	»	150.000.000
c) per gli interventi di cui all'art 6 (contributi annui trentacinquennali nella misura del 4,50 %)	»	600.000 000
d) per gli interventi di cui all'art. 7 .	»	50.000.000
e) per gli interventi di cui all'art. 10 .	»	40.000.000
f) per gli interventi di cui all'art. 11 .	»	50.000.000

Per le annualità successive relative agli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) e *f*) del precedente comma saranno iscritti negli stati di previsione della spesa della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 2003 i seguenti stanziamenti:

lettera *a*) . .	L.	70.000.000
lettera *b*)	»	150.000.000
lettera *d*) .	»	50.000.000
lettera *e*)	»	40.000.000
lettera *f*) . .	»	50.000.000

Per le annualità successive relative agli interventi di cui alla lettera *c*), sarà iscritto negli stati di previsione nella spesa della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 2008 lo stanziamento di L. 600.000.000.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Titolo I. - SPESE CORRENTI

Sezione 5ª. - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª. - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione . .	L.	1.010.000.000
Totale in diminuzione .	L.	1.010.000.000

Di nuova istituzione:

Titolo II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 4ª. - *Azioni ed interventi in campo economico*

Rubrica 7ª. - Viabilità

Cap. 31550. — Contributi costanti annuali trentennali per costruzione, sistemazione ed adeguamento di strade costituenti la viabilità locale e provinciale (legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 4)	L.	70.000.000

Rubrica 8ª. - Acquedotti, fognature ed opere idriche

Cap. 31950. — Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni, dei loro consorzi e di altri enti per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel P.R.G.A. nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue (legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 6)	L.	600.000.000
Cap 32550. — Contributi costanti trentennali a favore dei comuni e loro consorzi per la realizzazione di acquedotti, fognature e relativi impianti di depurazione non compresi nel P.R G.A. e di opere igieniche (legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 5) . . .	»	150.000.000

Rubrica 9ª. - Spese portuali

Cap. 33150. — Contributi in annualità trentennali costanti a province, comuni e loro consorzi per costruzione o per la realizzazione di opere di miglioramento dei porti ed approdi di 4ª classe e non classificati (art. 10 legge regionale 8/73)	»	40.000.000

Rubrica 14ª. - Edilizia sociale

Cap. 31950. Contributi alle amministrazioni provinciali, ai comuni e loro consorzi in annualità costanti per sistemazione ed adattamento locale ad uso scolastico e relativi impianti ed attrezzature sportive (legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 7) . . .	L.	50.000.000
Cap. 35150. — Contributi in annualità trentennali costanti alle province, ai comuni e loro consorzi ed agli enti ospedalieri per le opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di strutture sanitarie di interesse locale e per opere di ampliamento e sistemazione di edifici ospedalieri (legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, art. 11)	»	50.000.000
Totale di nuova istituzione . . .	L.	960.000.000

In aumento ai capitali esistenti:

Titolo II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 4ª. - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 8ª. - Acquedotti, fognature ed opere idrauliche ed igieniche

Cap. 32500. — Contributi costanti trentennali a favore dei comuni e loro consorzi per la realizzazione di acquedotti, fognature e relativi impianti di depurazione non compresi nel P.R.G.A. e di opere igieniche (leggi regionali n. 8 del 17 gennaio 1973, art. 5 e n. 57 del 14 novembre 1973) (1973-2002) (per le annualità successive al 1973)	L.	50.000.000
	L.	1.010.000.000

Art 5.

Per gli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, nel testo modificato dall'art. 1 della presente legge, la spesa prevista in L. 50.000.000 trova finanziamento nello stanziamento iscritto al cap. 35900 del bilancio dell'esercizio finanziario 1974.

Per gli anni successivi, alle spese occorrenti per gli interventi di cui al comma precedente, si provvederà annualmente con appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 novembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° ottobre 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 2 novembre 1974.

(127)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750420)